



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 46

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Venturini e Bozza

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL REGIO DECRETO N. 523 DEL 25 LUGLIO 1904 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE", AL FINE DI VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ MULTIFUNZIONALI DELLE AREE PERIFLUVIALI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 febbraio 2024.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL REGIO DECRETO N. 523 DEL 25 LUGLIO 1904 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE", AL FINE DI VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ MULTIFUNZIONALI DELLE AREE PERIFLUVIALI

Relazione:

La presente proposta si pone nell'ottica di ripensare, alla luce delle evidenze scientifiche, l'applicazione di una normativa che risale ai primi anni del secolo scorso (R.D. 523/1904) e che aveva come scopo principalmente di prevedere una regolamentazione delle acque pubbliche con particolare riguardo al monitoraggio degli argini durante gli eventi di piena e alla necessità di consentire i periodici interventi di manutenzione.

In particolare si ritiene che il contenuto dell'art. 96 del R.D. 523/1904 possa essere rimodulato anche considerando le evoluzioni della ingegneria naturalistica; tale normativa infatti, per evidenti ragioni storiche, non poteva entrare nel merito di una più avanzata e moderna prospettiva che deve ora porsi nell'ottica non solo di occuparsi del regime idraulico ma anche di attuare azioni ecologicamente sostenibili avviando politiche agroforestali idonee a tutelare i fiumi e i loro argini anche prevedendo interventi di piantumazione utili a consentire un abbattimento di CO₂ e che comunque salvaguardino i principi del RD 523 in accordo con gli enti preposti.

Per quanto in particolare concerne i divieti richiamati in particolare dall'art. 96 lettere e) e f) del R.D. n. 523/1904, si evidenzia che la giurisprudenza e la dottrina si sono orientate nel ritenere che tali divieti siano principalmente informati alla ragione pubblicistica di consentire il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. Si ritiene pertanto che, stante l'evoluzione della scienza forestale, sia consentito prevedere la possibilità di utilizzo del suolo con interventi di agroforestazione in particolare sulle banche degli argini o sulle scarpe degli argini ove sia possibile dimostrare scientificamente che gli interventi rispondono alla finalità di rinforzare la tenuta degli argini e sono idonei ad assicurare il libero deflusso delle acque ferma restando la necessità di assicurare la costante manutenzione delle aree.

Viene pertanto con l'articolo 1 proposta la modifica dell'art. 96 citato prevedendo che il divieto assoluto sia circoscritto all'effettuazione di lavori ed interventi che possano ostacolare il libero deflusso delle acque; la possibilità di inserire vegetazione nelle zone perifluviali nell'ambito di interventi di riqualificazione fluviale, è demandata all'approvazione di apposite linee guida contenenti le specifiche tecniche, da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si consideri infatti la fondamentale funzione svolta dalle alberature degli argini, che costituiscono habitat ideali per le specie animali e vegetali, servono come zona di filtraggio per impedire l'ingresso di inquinanti nel corso d'acqua, assorbono gli inquinanti dell'aria svolgendo inoltre un importantissimo ruolo nell'assorbire l'anidride carbonica (CO₂), una tra i principali responsabili dei cambiamenti climatici.

L'estensione del patrimonio arboreo è pertanto insieme un interesse pubblico prioritario e una finalità da cogliere e perseguire con determinazione.

La proposta di modifica appare coerente e compatibile con altre disposizioni legislative regionali, in particolare con la legge regionale 21 settembre 2021 n. 27 che demanda alla competenza delle strutture regionali l'effettuazione di interventi per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico al fine di "garantire il libero deflusso delle acque".

Seguono gli articoli 2 e 3 rispettivamente riguardanti l'entrata in vigore e la neutralità finanziaria della proposta.

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 96 DEL REGIO DECRETO N. 523 DEL 25 LUGLIO 1904 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE INTORNO ALLE OPERE IDRAULICHE DELLE DIVERSE CATEGORIE", AL FINE DI VALORIZZARE LE POTENZIALITÀ MULTIFUNZIONALI DELLE AREE PERIFLUVIALI

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 96 del RD 523/1904.

1. All'alinea del primo comma dell'articolo 96 del Regio Decreto n. 523/1904, dopo le parole: "*Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese*" sono aggiunte le seguenti: "*se di ostacolo al libero deflusso delle acque*".

2. Dopo il comma primo dell'articolo 96 del Regio Decreto n. 523/1904 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate linee guida indicanti i requisiti e le condizioni tecniche necessarie per la realizzazione di interventi di riqualificazione fluviale delle sponde dei canali, delle aree golenali, delle scarpe e delle banche prevedendo il mantenimento e, ove possibile, l'impianto di colture arboree, anche con la finalità di rinforzare la tenuta degli argini, da gestire in maniera attiva così da evitare e prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, aumentare l'azione depurativa delle acque, ridurre gli inquinanti, inserire le biomasse legnose in un apposito accordo di filiera legno-energia nel rispetto della normativa comunitaria ed incentivare la destinazione del legname alle attività industriali e da costruzione."

3. Il decreto di cui al comma 1 bis dell'articolo 96 del Regio Decreto n. 523/1904 come introdotto dal comma 2 del presente articolo è adottato, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 96 del RD 523/1904.	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.	3